

Allegato "A" al n. 35741/17823 di repertorio

**STATUTO
della
FONDAZIONE CASTELLINI ENTE DEL TERZO SETTORE**

Articolo 1

Denominazione, Sede, Durata

1.1 La Fondazione trae la propria origine dalla Casa di Riposo istituita in Melegnano nel 1894 con il nome di Ricovero Vecchi dal Rev.mo Don Enrico Orsenigo Preposto Parroco e dall'Ing. Clateo Castellini, oltre ad altri successivi benefattori.

1.2 La fondazione è denominata

"Fondazione Castellini Ente del Terzo Settore",

per brevità anche **"Fondazione Castellini ETS",**

(di seguito la **"Fondazione"**).

1.3 La denominazione "Fondazione Castellini Ente del Terzo Settore" o l'acronimo corrispondente "ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

1.4 La Fondazione ha sede in **Melegnano**, in via Cavour n. 21.

La sede legale può essere trasferita in altre città della regione Lombardia solo con modifica statutaria. Il Consiglio potrà invece deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che tale atto costituisca modifica dello Statuto.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopo e attività

2.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 2.2., in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

In particolare, la Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza di persone prevalentemente anziane o non autosufficienti nonché di persone parzialmente autosufficienti e/o svantaggiate in quanto portatrici di disabilità fisiche, mentali o sensoriali, che necessitano di supporto personalizzato, persone con malattie croniche o degenerative.

2.2 Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti all'art. 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017, lett.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare la Fondazione offre un sistema di servizi differenziati, con prestazioni di alto valore professionale, gestendo sia servizi residenziali sia erogando prestazione domiciliari e non, quali, a titolo esemplificativo: Residenza Sanitaria Assistenziale; Centro Diurno Integrato; hospice per malati terminali; ricovero per malati di Alzheimer; assistenza per pazienti in stato vegetativo,; presa in carico, cura e riabilitazione di pazienti psichiatrici; assistenza domiciliare e Centro Medico.

2.2 La Fondazione ha facoltà di porre in essere le iniziative e le operazioni materiali, strettamente correlate alle attività di cui al comma precedente, finalizzate a sviluppare ed a migliorare il livello di assistenza e dei servizi erogati agli assistiti e/o ai loro diretti familiari.

Articolo 3

Attività diverse e di Raccolta Fondi

3.1 La Fondazione, ai sensi dell'art 6 del d.lgs. 117/2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

3.2 La Fondazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 4

Ospiti

4.1 Le norme per l'accettazione degli ospiti nelle strutture gestite dalla Fondazione (**Ospiti**) e per l'organizzazione dei servizi sono determinate da un Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto a dell'art. 9.2.

4.2 I corrispettivi dovuti per i servizi offerti posti a carico degli Ospiti, degli obbligati per legge o contratto o delle Pubbliche Amministrazioni sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4.3 E' vietata qualunque disparità di trattamento sanitario e assistenziale tra gli Ospiti.

4.4 Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli Ospiti. Ogni persona può sempre farsi assistere dal Ministro del culto al quale aderisce.

TITOLO 2°

Articolo 5

Patrimonio e mezzi di finanziamento

5.1 Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione reinveste interamente i fondi e le riserve comunque denominati derivanti dalle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto.

5.2 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

5.3 Il patrimonio della Fondazione si suddivide in patrimonio indisponibile e in mezzi di funzionamento (patrimonio disponibile).

Il patrimonio indisponibile è costituito:

- a) dal complesso immobiliare sito in Melegnano (MI) via Cavour 21-25, dove la Fondazione svolge la propria attività;
- b) da qualsiasi provento o bene mobile e immobile che dal Consiglio di amministrazione sia esplicitamente destinato ad incrementare il patrimonio indisponibile.

Per svolgere la propria attività la Fondazione dispone dei seguenti mezzi di funzionamento (patrimonio disponibile):

- i contributi di Enti e Istituzioni pubblici;
- i contributi di privati;
- i lasciti e le donazioni devoluti alla Fondazione;
- i redditi del patrimonio;
- i corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- ogni altro bene non espressamente destinato a patrimonio (altri immobili).

Il passaggio dal patrimonio ai mezzi di funzionamento - fatta eccezione per il complesso immobiliare di cui alla lett. (a) del presente articolo - non comporta modifica statutaria, ma deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Comitato Etico e Scientifico.
- e) Il Direttore generale

6.2 Dovranno essere nominati e/o designati all'interno degli organi della Fondazione persone dotate di capacità, competenze ed esperienze professionali idonee allo svolgimento degli incarichi, accertando che i soggetti prescelti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi alle attività istituzionali dell'ente. Nella scelta e nella nomina dei componenti degli Organi della Fondazione si dovranno rispettare criteri di trasparenza e terzietà espressamente finalizzati a valorizzare la professionalità e l'integrità dei predetti componenti affinché svolgano correttamente le loro funzioni e perseguano efficacemente le finalità statutarie

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “**Consiglio**”) composto da 7 membri, compreso il Presidente, come segue:

- a) un membro nominato dal successore diretto del Fondatore Ing. Clateo Castellini. A parità di ordine e grado il diritto di nomina spetterà al successore più anziano d'età; in caso di estinzione della famiglia dell'Ing. Clateo Castellini tale membro sarà nominato dall'Arcivescovo di Milano;
- b) il Reverendo Prevosto Parroco della Parrocchia della Natività di S. Giovanni Battista di Melegnano, che potrà farsi rappresentare da un Suo delegato, munito di delega scritta che potrà essere revocata in qualsiasi momento dal delegante. L'eventuale designazione di un proprio delegato, per l'esercizio del mandato, dovrà essere rinnovata ad ogni nuovo insediamento consiliare;
- c) due membri nominati uno dalla Parrocchia di San Gaetano della Provvidenza e l'altro dalla Parrocchia di Santa Maria del Carmine;
- d) tre membri designati dal Comune di Melegnano, di cui uno designato dalla/e minoranza/e politica/che presenti in Consiglio Comunale.

7.2 Eccezion fatta per il Reverendo Prevosto Parroco della Parrocchia della Natività di S. Giovanni Battista di Melegnano per tutti gli altri membri del Consiglio non opera vincolo di mandato.

7.3 Il Presidente verrà nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra i membri di cui alle lettere a), b), c); il Vice Presidente verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i membri di cui alla lettera d).

7.4 In caso di rinuncia dei membri di cui ai precedenti commi all'esercizio delle funzioni rispettivamente di Presidente e Vice Presidente, le cariche saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno con gli stessi criteri.

7.5 Ad eccezione del Reverendo Prevosto Parroco della Parrocchia della Natività di S. Giovanni Battista, membro di diritto in funzione del proprio mandato, tutti gli altri componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un massimo di tre volte.

7.6 In caso di dimissioni, rinuncia, decadenza permanente impedimento di uno o più consiglieri, i sostituti saranno nominati secondo i criteri di cui al precedente comma 7.1 lett. a), c) e d) per il corretto ripristino delle quote di rappresentanza in Consiglio. In tal caso il Presidente informa tempestivamente il soggetto deputato a nominare il sostituto. La nomina dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, il sostituto sarà nominato per cooptazione dai Consiglieri in carica.

I sostituti dureranno in carica fino al termine della consiliatura.

L'eventuale contemporanea dimissione, decadenza o impedimento permanente della maggioranza dei membri del Consiglio produce la decadenza dell'intero Organo.

7.7 Non possono essere nominati Consiglieri della Fondazione e se nominati decadono coloro che:

- si trovano in una delle situazioni previste dall'art. 2372 del Codice Civile, ossia interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna che comporta l'interdizione dai pubblici uffici;
- hanno debiti o contenziosi nei confronti della Fondazione;
- ricoprono cariche pubbliche quale quella di Sindaco, Assessore, Consigliere nonché essere dipendente del Comune di Melegnano, dell'Amministrazione Provinciale di Milano e Regionale della Lombardia nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- sono membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo,

della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;

- sono membri della Commissione europea, della Magistratura ordinaria e speciale e degli organi delle Autorità indipendenti, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- sono presidenti, assessori e consiglieri della Regione Lombardia, presidenti e consiglieri delle Province, sindaco e consiglieri delle Città metropolitane, i presidenti e i consiglieri di amministrazione delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti dipendenti dagli enti predetti o a partecipazione prevalente di questi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
- coloro che abbiano già ricoperto la carica di Consigliere per 3 mandati consecutivi, di durata superiore a 3 anni o anche di durata inferiore se cessati per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito della sopravvenuta incompatibilità per la nomina in altro organo della Fondazione;
- aver subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- chi ricopre cariche politiche, i dipendenti in servizio alla Fondazione Castellini e/o enti designanti e/o in pendenza di rapporti di natura parasubordinata con i medesimi nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di ventiquattro mesi.

7.7 I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non interverranno per tre sedute consecutive, decadono dalla carica e non potranno essere rinominati.

7.8 La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta di almeno 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.2 Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede della Fondazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.

8.3 L'ordine del giorno dovrà essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo 5 giorni prima della seduta, 24 ore nel caso di convocazioni d'urgenza, non computando né il giorno della notifica, né quello della seduta. La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo (fisico o virtuale) e l'ordine del giorno della riunione, potrà essere trasmessa con ogni mezzo con cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi, parzialmente o esclusivamente, anche per video o teleconferenza a condizione che: ciascuno dei partecipanti possa essere identificato; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e che sia garantita la possibilità per ciascuno dei partecipanti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso di specie i soggetti collegati da remoto dovranno garantire la riservatezza delle discussioni e delle delibere svolte e assunte nel corso della seduta essendo le stesse riservate.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere assunte con il voto favorevole di almeno quattro dei membri componenti il Consiglio.

Tuttavia, occorrerà la presenza ed il voto favorevole di almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione per le modifiche statutarie, fatta eccezione per i seguenti casi, per i quali occorrerà la presenza ed il voto favorevole di almeno sei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- per modificare gli articoli 5, 7, 8 e 18 del presente Statuto;
- per cedere o affittare o dare comunque in uso il complesso aziendale della Fondazione;
- per proporre all'autorità governativa la trasformazione della Fondazione in una società di capitali;
- per tutte le deliberazioni contemplate dall'articolo 18 del presente statuto in ordine alle richieste di trasformazione, estinzione della Fondazione, di devoluzione dei beni residui e di nomina dei due liquidatori.

8.6 L'amministratore che abbia un interesse personale diretto o indiretto nella materia che costituisce l'oggetto della deliberazione non può prendere parte alla seduta e deve assentarsi temporaneamente dall'aula; l'amministratore di cui trattasi non sarà conteggiato ai fini della determinazione del quorum necessario per assumere la deliberazione.

8.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

8.8 Le sedute del Consiglio possono essere registrate dal Segretario della riunione al fine di predisporre la verbalizzazione delle dichiarazioni rese nel corso della seduta di Consiglio; è vietata la divulgazione delle registrazioni di cui sopra e, in ogni caso, le stesse andranno distrutte entro novanta giorni dal giorno della seduta di CDA a cui si riferiscono.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

9.2 In particolare, al Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto, compete:

- a. adottare e modificare i regolamenti di organizzazione dei servizi e del personale;
- b. modificare lo Statuto;
- c. assumere in via definitiva o licenziare il personale dipendente con qualifica di quadro e/o dirigente;
- d. approvare nei termini di legge il bilancio annuale;
- e. approvare il Bilancio consuntivo e nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 il Bilancio sociale;
- f. approvare, entro il 31 dicembre il bilancio previsionale ;

- g. prendere atto della nomina dell'Organo di Controllo", nominato ai sensi dell'art. 13 valutandone preventivamente i costi;
- h. documentare nel bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- i. nominare il Direttore Generale;
- j. nominare i membri del Comitato Etico-Scientifico di cui all'art. 13 del presente Statuto;
- k. nominare i membri del Comitato di Iniziativa e Controllo, previsto all'art. 6, comma 1, lett. B del D.Lgs. 231/2001;
- l. deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.18;
- m. determinare il compenso dei componenti del Consiglio, dell'Organo di Controllo e dell'Organismo di Vigilanza e del Direttore Generale nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

9.3 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 10

Il Presidente e il Vicepresidente

10.1 Spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione:

- a. rappresentare la Fondazione;
- b. curare l'attuazione delle deliberazioni prese dal Consiglio prendendo tutti i provvedimenti necessari relativi alla operatività aziendale;
- c. adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente con qualifica di quadro e/o dirigente;
- d. prendere quei provvedimenti indifferibili e urgenti relativi alla straordinaria Amministrazione convocando, con procedura d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica, riferendone al Consiglio nella prima adunanza.
- e. collaborare in modo proattivo con gli organi previsti dall'articolo 7.
- f. g) esercitare il diritto di querela e sporgere denunce

10.2 Il Presidente può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

10.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno assunte dal Vice Presidente.

10.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni saranno assunte dal membro più anziano di età.

10.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 11

Il Direttore Generale

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare funzionamento della Fondazione, nomina, al di fuori dei propri componenti, il Direttore Generale che è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dell'efficacia della gestione della Fondazione in relazione agli obiettivi stabiliti dal Consiglio.

11.2 Il Direttore Generale è anche Segretario del Consiglio di Amministrazione, partecipando alle sedute con funzione consultiva e senza diritto di voto.

11.3 Al Direttore Generale vengono conferiti i seguenti poteri, di cui assume le connesse responsabilità

- è responsabile esecutivo e operativo dell'Azienda, e delle relazioni sindacali;
- con firma abbinata del Presidente, può assumere, trasferire e sottoscrivere i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di tutte le qualifiche con esclusione dei quadri e/o dei dirigenti che sono di competenza del Consiglio; ne stabilisce mansioni, qualifica e retribuzioni sempre con firma abbinata del Presidente e sempre operando nel limite del budget stabilito dal Consiglio sovrintende la redazione del bilancio annuale consuntivo, sociale, e del conto economico previsionale;

I poteri del Direttore Generale e le connesse responsabilità verranno esplicitate in modo analitico con provvedimento del Consiglio di amministrazione.

11.4 Non può essere nominato Direttore Generale chi versi nelle medesime situazioni di incompatibilità previste per i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 12

Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo è composto da tre membri, nominati come segue:

- due componenti effettivi sono nominati dal Parroco della Parrocchia della Natività di S. Giovanni Battista di Melegnano;
- un componente effettivo è nominato dal successore diretto del Fondatore Ing. Clateo Castellini. A parità di ordine e grado il diritto di nomina spetterà al successore più anziano d'età; in caso di estinzione della famiglia dell'Ing. Clateo Castellini tale nomina spetterà all'Arcivescovo di Milano. Il membro dell'organo di controllo nominato dal successore diretto del Fondatore Ing. Clateo Castellini dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

12.3. Qualora i soggetti sopra indicati non provvedano alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo di propria competenza, la nomina spetterà al Consiglio di Amministrazione.

12.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

12.6 Delle proprie riunioni, che possono essere tenute con le medesime modalità di cui all'articolo 8 del presente statuto, l'Organo di controllo redige apposito verbale.

12.7 Nei casi previsti dalla legge, tale Organo svolge inoltre la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 30 co. 6 del D.lgs. 117/2017 avendo il compito di vigilare sull'osservanza della Legge, sulla regolare tenuta contabile, e sulla corretta predisposizione del bilancio. In tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora l'Organo di Controllo non abbia i requisiti per lo svolgimento della revisione legale, il Consiglio deve affidare la revisione legale ad

un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

12.8 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Presidente ed ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.9 L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

12.10 Alle riunioni dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili.

Articolo 13

Comitato Etico-Scientifico

13.1 È istituito un Comitato Etico-Scientifico con compiti di analisi della qualità dei servizi offerti. Il Comitato studia inoltre la proposizione di azioni positive, atte ad un corretto sviluppo delle tecniche scientifiche e di approccio socio-sanitario alle persone svantaggiate.

13.2 Il Comitato è formato:

- da studiosi ed esperti in campo medico, sociologico e psicologico indipendenti dalla struttura della Fondazione;
- da un rappresentante scelto tra le Associazioni di volontariato attive nell'ambito dell'assistenza;

13.3 I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato è composto da tre a cinque persone, rimane in carica 30 mesi e i suoi componenti sono sempre rinominabili.

13.4 Il Comitato ha il compito di formulare proposte al Consiglio in tema di:

- attività di studio e formazione;
- tecniche medico scientifiche di approccio agli utenti dei servizi;
- modalità di umanizzazione del Servizio.

13.5 Le funzioni dei componenti del Comitato Etico-Scientifico sono gratuite. Per l'esercizio delle attività del Comitato il Consiglio di Amministrazione destinerà annualmente specifiche risorse a bilancio. Il Comitato riferisce direttamente al Presidente che relaziona, almeno una volta l'anno, il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Compensi per le Cariche sociali

14.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

14.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Articolo 15

Esercizio Finanziario

15.1 L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

15.2 La Fondazione redige e deposita il bilancio di esercizio nelle forme previste dal D.Lgs. 117/2017.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno approva, dopo aver preso visione della relazione annuale dell'Organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio relativo all'esercizio finanziario precedente, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, ed effettua il deposito presso il RUNTS, entro il termine previsto dalla legge per tale deposito.

15.4 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare entro il 30 giugno il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet entro la suddetta data.

Articolo 16

Libri Sociali

16.1 La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

16.2 L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

Articolo 17

Volontari

17.1 La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

17.2 La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

17.3 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

17.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

17.5 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 18

Estinzione, devoluzione patrimoniale

18.1 Nell'eventualità in cui lo scopo della Fondazione fosse esaurito il Consiglio potrà promuovere la modifica dello scopo istituzionale indirizzando le attività della Fondazione, a favore di altre categorie di persone svantaggiate.

18.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità analoghe, indicato dal Consiglio di Amministrazione deliberante lo scioglimento, nelle modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina due liquidatori.

Articolo 19

Norme finali

19.1 Alla Fondazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

F.to: Monica De Paoli